



Regolamento delle Strutture Territoriali del Comitato Italiano Paralimpico

Adottato dal Commissario ad Acta con decreto del 26 giugno 2017

Approvato con DPCM del 7/08/2017

Modificato dal Consiglio Nazionale del 22 febbraio 2019 con atto deliberativo n. 19 approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12.07.2019

(art. 3, comma 2)



INDICE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CIP

- Articolo 1 Definizione e compiti
- Articolo 2 Requisiti di eleggibilità e nomina
- Articolo 3 Durata delle cariche
- Articolo 4 Decadenza, cessazione, impedimento
- Articolo 5 Comitato Regionale

TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE TERRITORIALI

- Articolo 6 Organi del Comitato Regionale
- Articolo 7 Il Presidente del Comitato Regionale
- Articolo 8 La Giunta Regionale
- Articolo 9 Il Consiglio Regionale
- Articolo 10 I Delegati
- Articolo 11 Segretario Regionale
- Articolo 12 Scuola Regionale dello Sport Paralimpico
- Articolo 13 Referente Regionale per l'impiantistica sportiva
- Articolo 14 Referente Regionale per la scuola
- Articolo 15 Referente Regionale per l'avviamento allo sport paralimpico
- Articolo 16 Revisore dei Conti
- Articolo 17 Presidente Onorario
- Articolo 18 Conferenza dei Presidenti Regionali

TITOLO III

PROCEDIMENTI ELETTORALI

- Articolo 19 Norme generali
- Articolo 20 Elezioni dei rappresentanti delle DSP, DSAP, atleti e tecnici sportivi in Consiglio Regionale
- Articolo 21 Elezioni del Presidente del Comitato Regionale e dei componenti della Giunta Regionale
- Articolo 22 Rappresentanza delle Strutture Territoriali nel Consiglio Nazionale CIP
- Articolo 23 Disposizioni finali



TITOLO I

Organizzazione territoriale del CIP

Articolo 1 – Definizione e Compiti

1. L'organizzazione territoriale del CIP si articola in:

a) Comitati Regionali, i cui organi sono il Presidente, la Giunta Regionale e il Consiglio Regionale;

b) Delegati Provinciali, di seguito chiamati Delegati;

2. L'organizzazione territoriale, in armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali del CIP, coopera con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio; promuove e cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con le strutture territoriali delle FSP, delle DSP, delle FSNP, DSAP e di tutte le altre Entità riconosciute dal CIP, nonché con le strutture territoriali del CONI e dell'INAIL, con le Amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propone forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva paralimpica; cura, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione ed il potenziamento dello sport paralimpico, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva paralimpica. Svolge altresì compiti di supporto operativo, informativo e di sviluppo della pratica sportiva in tutti i suoi aspetti, anche attraverso azioni di sensibilizzazione, di promozione e collaborazione nei confronti delle Società Sportive.

3. Il CIP esercita il controllo delle proprie Strutture territoriali, ivi incluso il controllo sulla gestione amministrativa contabile e sul funzionamento delle Strutture territoriali stesse.

Articolo 2 – Requisiti di eleggibilità e nomina

1. I requisiti di eleggibilità alle cariche di Presidente del Comitato Regionale e dei componenti della Giunta e del Consiglio Regionale, oltre a quelli previsti dall'art. 4, commi 4 e 5 dello Statuto del CIP, sono non aver riportato condanne per i reati previsti dal Codice Paralimpico di Comportamento Sportivo nonché



Presidente Regionale:

- a) essere stati tesserati per almeno due anni ad una FSP, ad una FSNP, ad una DSP, ad una DSAP

ovvero

- b) aver ricoperto per almeno due anni incarichi presso gli organi direttivi dei Comitati territoriali del CIP

ovvero

- c) aver ricoperto per almeno due anni incarichi presso gli organi direttivi di FSP, FSNP o di DSP o di DSAP.

In particolare, il candidato per la carica di Presidente deve, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver ricoperto la carica: i) di componente di un organo direttivo nazionale del CIP o di una FSP, o di una FSNP o di una DSP o di una DSAP; ii) di Presidente o di Delegato regionale o di Presidente provinciale di una FSP o di una FSNP o di una DSP o di una DSAP; iii) di componente di un organo di una struttura territoriale del CIP;

b) essere stato atleta paralimpico convocato a far parte di rappresentative nazionali;

c) essere stato dirigente insignito delle più alte onorificenze sportive paralimpiche;

Giunta Regionale:

Rappresentanti delle FSP e FSNP di cui almeno uno rappresentante delle FSP

- a) essere stati tesserati per almeno due anni ad una FSP, ad una FSNP, ad una DSP, ad una DSAP

ovvero

- b) aver ricoperto per almeno due anni incarichi presso gli organi direttivi dei Comitati territoriali del CIP

ovvero

- c) aver ricoperto per almeno due anni incarichi presso gli organi direttivi di FSP, FSNP o di DSP o di DSAP.



Rappresentanti degli Atleti

- a) essere o essere stato tesserato atleta per almeno due anni presso una FSP, FSNP, DSP o DSAP
ovvero
- b) aver ricoperto per almeno 2 anni incarichi presso gli organi direttivi dei comitati territoriali del CIP in quota atleti
ovvero
- c) aver ricoperto per almeno 2 anni incarichi presso gli organi direttivi delle FSP, FSNP, DSP, DSAP in quota atleti.

Rappresentanti dei Tecnici Sportivi

- a) essere o essere stato tesserato tecnico sportivo per almeno due anni presso una FSP, FSNP, DSP o DSAP
ovvero
- b) aver ricoperto per almeno 2 anni incarichi presso gli organi direttivi dei comitati territoriali del CIP in quota tecnici
ovvero
- c) aver ricoperto per almeno 2 anni incarichi presso gli organi direttivi delle FSP, FSNP, DSP, DSAP in quota tecnici

Rappresentanti delle DSP/DSAP

- a) essere stato tesserato per almeno 2 anni presso una FSP, FSNP, DSP o DSAP
ovvero
- b) aver ricoperto per almeno 2 anni incarichi presso gli organi direttivi dei Comitati Territoriali del CIP
ovvero
- c) aver ricoperto per almeno 2 anni incarichi presso gli organi direttivi delle FSP, FSNP, DSP, DSAP.

Consiglio Regionale

Rappresentanti delle DSP e DSAP

- a) Essere stato tesserato per almeno 2 anni presso una FSP, FSNP, DSP, DSAP



ovvero

b) Aver ricoperto per almeno 2 anni incarichi presso gli organi direttivi dei Comitati Territoriali del CIP

ovvero

c) Aver ricoperto per almeno 2 anni incarichi presso gli organi direttivi delle una FSP, FSNP, DSP o DSAP.

Rappresentanti degli Atleti

a) Essere o essere stato tesserato atleta per almeno due anni presso una FSP, FSNP, DSP o DSAP

ovvero

b) Aver ricoperto per almeno 2 anni incarichi presso gli organi direttivi dei comitati territoriali del CIP in quota atleti

ovvero

c) Aver ricoperto per almeno 2 anni incarichi presso gli organi direttivi delle FSP, FSNP, DSP o DSAP in quota atleti.

Rappresentanti dei Tecnici Sportivi

a) Essere o essere stato tesserato tecnico sportivo per almeno due anni presso una FSP, FSNP, DSP o DSAP

ovvero

b) Aver ricoperto per almeno 2 anni incarichi presso gli organi direttivi dei comitati territoriali del CIP in quota tecnici

ovvero

c) Aver ricoperto per almeno 2 anni incarichi presso gli organi direttivi delle FSP, FSNP, DSP o DSAP in quota tecnici.

2. I requisiti di nomina alla carica di Delegato Provinciale sono quelli previsti dall'art. 4, commi 4 e 5 dello Statuto del CIP nonché, con riferimento al Delegato, quelli specifici di cui all'art.10 del presente Regolamento.

3. La carica di Presidente del Comitato Regionale è incompatibile con qualsiasi carica rappresentativa sportiva paralimpica, sia elettiva che non, a livello nazionale o territoriale in seno alle FSP, alle FSNP alle DSP, alle altre entità sportive paralimpiche, nonché alle Società e Associazioni Sportive ad esse affiliate e/o riconosciute ai fini



sportivi dal CIP. Sono escluse dalle incompatibilità le cariche onorarie e commissariali conferite.

4. Il Presidente del Comitato Regionale che venga a trovarsi in posizione di incompatibilità, entro quindici giorni, deve porre in essere tutti gli atti necessari per far cessare le cause della stessa, pena la decadenza automatica dalla carica rivestita.

Articolo 3 – Durata delle cariche

1. Gli organi regionali del CIP durano in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio paralimpico. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

2. In conformità con quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, dello Statuto CIP i componenti degli organi territoriali sono rieleggibili per più mandati ad eccezione del Presidente Regionale e dei componenti della Giunta Regionale che non possono restare in carica oltre tre mandati.

3. Per i soli incarichi di nomina è prevista la possibilità di revoca motivata e successiva nuova nomina da parte dell'organo competente.

Articolo 4 – Decadenza, cessazione, impedimento

1. Il Presidente decade per:

a) perdita dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento;

b) per sopravvenute incompatibilità di cui all'art. 2, comma 3, e salva l'ipotesi del comma 4 dello stesso art. 2 del presente Regolamento;

c) in caso di approvazione del provvedimento di sfiducia da parte del Consiglio Regionale;

d) in caso di scioglimento degli organi regionali per gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento del Comitato stesso;



e) mancata convocazione entro sette giorni del Consiglio Regionale per chiedere la fiducia per la prosecuzione del proprio mandato in caso di dimissioni presentate contemporaneamente dalla metà di più uno dei componenti della Giunta stessa.

In tali casi, la Giunta Nazionale ne delibererà il commissariamento ai sensi dell'art. 18, comma 3, dello Statuto CIP.

2. La Giunta Regionale decade:

a) a causa del venir meno, per qualsiasi motivo, del Presidente;

b) in caso di scioglimento degli organi regionali per gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento del Comitato stesso;

c) a seguito delle dimissioni presentate contemporaneamente, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti eletti in rappresentanza delle categorie presenti nella Giunta stessa.

In tale ultimo caso, il Presidente, a pena di decadenza, convoca entro sette giorni il Consiglio Regionale per richiedere la fiducia per la prosecuzione del proprio mandato.

Ottenuta la fiducia, vengono indette dalla Giunta Nazionale le elezioni e il Presidente Regionale convoca il Consiglio Regionale per eleggere la nuova Giunta Regionale.

In caso di mancata conferma della fiducia al Presidente, la Giunta Nazionale ne delibererà il commissariamento ai sensi dell'art. 18, comma 3, dello Statuto CIP.

Qualora una delle ipotesi di decadenza di cui ai commi precedenti ricorra nel corso dell'anno di celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi, non si procederà a nuove elezioni e la Giunta Nazionale nominerà un Commissario Reggente a cui saranno attribuite le funzioni ed i poteri del Presidente e della Giunta Regionale fino alla regolare ricostituzione degli organi.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale, in caso di dimissioni volontarie, cessano dalla carica rivestita con effetto immediato.

4. I singoli componenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del CIP decadono in caso di perdita dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.



Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei componenti eletti in Consiglio Regionale, ai sensi del successivo art. 9, saranno chiamati con delibera del Presidente Regionale a farne parte i primi dei non eletti nelle rispettive Assemblee.

Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei componenti eletti nella Giunta Regionale, ai sensi del successivo art. 8, saranno chiamati con delibera del Presidente Regionale a farne parte i primi dei non eletti dal Consiglio Regionale.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Vicario.

Articolo 5 – Comitato Regionale

1. Il Comitato Regionale: promuove ed attua le iniziative a livello territoriali per il perseguimento dei fini istituzionali del CIP; indica e coordina l'attività dei Delegati, vigila sull'andamento generale delle rispettive attività; a tal fine promuove la realizzazione dei programmi di attività anche attraverso la cooperazione con i Delegati medesimi, ne verifica le compatibilità economico finanziarie rispetto alle risorse disponibili e li trasmette per il tramite del competente Ufficio centrale del CIP, alla Giunta Nazionale per l'approvazione e per l'assegnazione dei relativi fondi; controlla l'esecuzione dei relativi programmi.

2. Al Comitato Regionale CIP è attribuita autonomia gestionale per il perseguimento dei propri compiti ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del CIP. Detta autonomia è strettamente correlata all'attuazione dei progetti sportivi condivisi con gli Organi Nazionali nell'ambito del proprio budget, con potere negoziale circoscritto entro i limiti delle deleghe rilasciate dal Presidente del CIP.



TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 6 – Organi del Comitato Regionale

1. Il Comitato Regionale è costituito dai seguenti organi:

- a) il Presidente;
- b) la Giunta Regionale;
- c) il Consiglio Regionale.

2. Il controllo amministrativo-contabile è attribuito al Revisore dei Conti.

Articolo 7– Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto dal Consiglio Regionale in conformità a quanto previsto dall'art. 21 e secondo i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

2. Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) rappresenta ai fini sportivi il CIP nella Regione ed opera con l'autonomia gestionale di cui al precedente art. 5, comma 2, e nei limiti delle risorse di cui all'art. 21 dello Statuto CIP
- b) esercita funzioni di indirizzo e controllo sulla corretta esecuzione delle attività della struttura territoriale che presiede;
- c) è responsabile della organizzazione e gestione dei programmi nazionali assegnati e posti nella responsabilità del Comitato Regionale;
- d) cura i rapporti con il CONI, l'INAIL e con le Amministrazioni Pubbliche sul territorio di riferimento, nonché con ogni altro organismo competente in materia di sport a livello regionale o interprovinciale al fine di favorire la definizione di piani territoriali dello sport paralimpico;



- e) promuove ogni iniziativa di promozione dell'attività motoria sportiva in rapporto con le istituzioni scolastiche territoriali che coordina anche per il tramite dei Delegati;
- f) è responsabile, insieme alla Giunta Regionale ed al Segretario Regionale se nominato, del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti e procedure emanate dal CIP che regolano il funzionamento dei Comitati Regionali;
- g) adempie alle vigenti disposizioni di legge, in materia di impiantistica sportiva, alle indicazioni degli specifici regolamenti in materia ovvero delle convenzioni in atto con l'Istituto per il Credito Sportivo;
- h) convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale;
- i) formula proposte alla Giunta Regionale sui provvedimenti di competenza della stessa;
- j) nomina entro 15 giorni dalla propria elezione, ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 10, i Delegati con formale deliberazione da trasmettere entro tre giorni al competente Ufficio centrale del CIP per la successiva informativa alla Giunta Nazionale CIP;
- k) coordina l'attività dei Delegati e vigila sul rispetto degli indirizzi ad essi impartiti;
- l) propone alla Giunta la nomina dei Referenti di cui all'art. 8 comma 6 lettere n), o), p) del presente Regolamento;
- m) presiede la Scuola Regionale dello Sport Paralimpico, laddove istituita, per cui si avvale anche di un Vice Presidente e nomina il Direttore Scientifico della SRdSP;
- n) propone, nel rispetto delle procedure ed entro le scadenze fissate dalla Giunta Nazionale del CIP, il budget annuale del Comitato, e le rimodulazioni del budget in corso d'anno da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale; tali documenti sono corredati, tra l'altro, da una relazione sui principali programmi di attività e di spesa programmati dal Comitato, articolati per progetto, a livello regionale e provinciale;
- o) dà attuazione agli indirizzi ed alle deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale e dalla Giunta Regionale, nel rispetto dei programmi e delle previsioni economiche di budget e delle rimodulazioni di budget approvate e nell'ambito dei poteri, delle deleghe e dei regolamenti e procedure emanate dal CIP;



- p) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta Regionale, con obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
- q) propone, nel rispetto delle procedure ed entro le scadenze fissate dalla Giunta Nazionale del CIP, il conto consuntivo del Comitato, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale; tale documento è corredato, tra l'altro, da relazione sui principali programmi di attività e di spesa realizzati dal Comitato, articolati per progetto, a livello regionale e provinciale;
- r) predispone nei termini stabiliti dal competente Ufficio centrale del CIP la relazione Tecnico – Morale – Finanziaria nonché la relazione Programmatico sportiva paralimpica annuale delle attività del Comitato da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;
- s) può revocare con decisione motivata gli incarichi di sua nomina.

Articolo 8– La Giunta Regionale

1. La Giunta Regionale è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del CIP in ambito regionale.
2. Viene eletta dal Consiglio Regionale in conformità a quanto previsto dall'art. 21 e secondo i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.
3. La Giunta regionale è composta:
 - a) dal Presidente del Comitato Regionale, che la presiede;
 - b) da tre rappresentanti delle FSP e FSNP di cui almeno uno rappresentante delle FSP;
 - c) da un rappresentante degli Atleti;
 - d) da un rappresentante dei Tecnici Sportivi;
 - e) da un rappresentante delle DSP/DSAP;

Alla Giunta Regionale partecipa senza diritto di voto, il Presidente Regionale del CONI, i Rappresentanti delle Strutture Territoriali nel Consiglio Nazionale CIP della rispettiva area (Nord, Centro, Sud); i Delegati Provinciali, il Segretario del Comitato laddove nominato, il Referente Regionale per l'impiantistica sportiva, il Referente



regionale per la Scuola, il Referente regionale per le attività di Avviamento. Possono assistere a singole sedute, le persone invitate dal Presidente.

Alla Giunta Regionale assiste il Revisore dei Conti.

4. La Giunta Regionale è convocata dal Presidente, di norma, cinque volte l'anno ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione; il termine di convocazione è ridotto a due giorni in caso di particolare urgenza.

5. Per la validità delle riunioni della Giunta Regionale occorre la presenza della maggioranza dei voti esprimibili; le proposte sono approvate a maggioranza dei voti presenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni della Giunta Regionale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario Regionale, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. I verbali delle riunioni della Giunta Regionale sottoscritti dal Presidente e dal Segretario regionale, quest'ultimo se nominato, sono trasmessi entro 30 giorni dalla data della riunione al competente Ufficio centrale del CIP.

6. La Giunta Regionale:

- a) prende in esame le proposte del Consiglio Regionale;
- b) valuta le proposte di assegnazione di contributi e premi alle Società sportive secondo i regolamenti emanati dal CIP;
- c) pone in essere iniziative idonee ad incrementare risorse e proventi sul territorio anche attraverso l'erogazione di servizi, nel rispetto delle direttive emanate dal CIP;
- d) individua nel suo seno un Vice Presidente con funzioni vicarie;
- e) vigila, attraverso il Presidente del Comitato Regionale, sull'attività dei Delegati e sull'andamento generale delle rispettive attività di interesse regionale;



- f) è responsabile, insieme al Presidente ed al Segretario Regionale, laddove nominato del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti e procedure emanate dal CIP che regolano il funzionamento dei Comitati Regionali;
- g) approva, sulla base della proposta formulata dal Presidente Regionale, nel rispetto delle procedure ed entro le scadenze fissate dalla Giunta Nazionale del CIP, il budget annuale del Comitato e le rimodulazioni di budget in corso d'anno;
- h) delibera, anche tenendo conto delle proposte dei Delegati i programmi annuali ed eventuali iniziative, verificandone la compatibilità finanziaria, trasmettendoli, per il tramite del competente Ufficio centrale del CIP, alla Giunta Nazionale per l'assegnazione dei relativi fondi nei limiti degli stanziamenti complessivi del budget, ovvero delle rimodulazioni di budget approvate;
- i) approva i progetti di pianificazione dell'impiantistica sportiva regionale afferenti l'attività paralimpica;
- j) approva, sulla base della proposta formulata dal Presidente Regionale, nel rispetto delle procedure ed entro le scadenze fissate dalla Giunta Nazionale del CIP, il conto consuntivo del Comitato;
- k) approva le relazioni annuali del Presidente sull'attività del Comitato Regionale e le propone al Consiglio Regionale;
- l) delibera il piano progettuale ed economico della Scuola Regionale dello Sport paralimpico, ove costituita;
- m) nomina il Responsabile della Formazione della Scuola Regionale dello Sport, ove costituita;
- n) nomina il Referente per l'impiantistica sportiva, su proposta del Presidente;
- o) nomina il Referente regionale per la scuola, su proposta del Presidente;
- p) nomina il Referente regionale per le attività di avviamento, su proposta del Presidente.



Articolo 9 – Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è composto dai seguenti membri di diritto:

- a) Il Presidente Regionale, che lo presiede;
- b) dai Presidenti o Delegati facenti funzione di Presidente delle strutture regionali delle FSP e delle FSNP riconosciute dal CIP e presenti sul territorio.

Sono membri elettivi del Consiglio regionale, per i cui requisiti di eleggibilità si rinvia al precedente art. 2, comma 1:

- a) due rappresentanti delle DSP e DSAP presenti sul territorio regionale di cui almeno 1 rappresentante delle DSP;
- b) due rappresentanti degli Atleti e uno dei Tecnici Sportivi presenti sul territorio regionale.

I Presidenti o Delegati Regionali delle FSP hanno diritto a due voti in quanto rappresentanti di Enti che svolgono esclusivamente attività paralimpica.

I Presidenti o Delegati delle FSNP hanno diritto ad un voto.

2. Al Consiglio Regionale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) elegge nella sua prima riunione il Presidente del Comitato Regionale e i componenti della Giunta Regionale in conformità con quanto previsto dall'art. 22 del presente Regolamento;
- b) avanza proposte per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi tesa allo sviluppo armonico, su base regionale, delle attività sportive, con particolare attenzione:
 - all'incremento degli impianti sportivi ed alla loro gestione con riferimento all'attività paralimpica;
 - alla tutela sanitaria delle attività sportive paralimpiche;
 - alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri dirigenti, tecnici, organizzativi del volontariato sportivo nell'ambito degli indirizzi formulati dal CIP e avvalendosi della Scuola Regionale dello Sport paralimpico, ove istituita;



- cura l'avviamento allo sport paralimpico in ossequio alle linee programmatiche della Giunta Nazionale e del competente Ufficio centrale del CIP;
- c) formula proposte sull'utilizzo dei finanziamenti del CIP, dei contributi erogati da terzi a sostegno delle attività sportive;
- d) approva la relazione annuale Tecnico-Morale-Finanziaria, nonché quella Programmatico sportiva annuale del Presidente sull'attività del Comitato Regionale;
- e) approva la mozione di fiducia del Presidente del Comitato Regionale, in caso di decadenza della Giunta Regionale;

3. Alle sedute del Consiglio Regionale partecipa, senza diritto di voto il Segretario Regionale, laddove nominato ed il Presidente Regionale del CONI. Assistono, altresì, senza diritto di voto, i Delegati e il Revisore dei Conti. Possono essere invitati a partecipare alle singole sedute, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Regionale, il Referente Regionale per l'impiantistica sportiva, il Referente Regionale per la scuola, il Referente Regionale per le attività di avviamento. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Regionale chiunque ritenga utile alla trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

4. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente, almeno due volte l'anno, con i relativi adempimenti. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente o la Giunta regionale lo ritenga necessario, ovvero, in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso aventi diritto di voto entro venti giorni dalla richiesta; in tal caso l'ordine del giorno deve specificare le motivazioni contenute nella richiesta.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno sette giorni prima della riunione, a tutti i componenti del Consiglio Regionale nonché al Revisore dei Conti.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio Regionale occorre la presenza della maggioranza dei voti esprimibili. Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza dei voti presenti. Può essere prevista una seconda convocazione, anche nella stessa giornata almeno a distanza di due ore, per l'approvazione delle relazioni annuali Tecnico – Morale – Finanziaria e Programmatico sportiva di cui al precedente punto 2 lettera d).



6. I verbali delle riunioni del Consiglio Regionale sottoscritti dal Presidente e dal Segretario regionale, laddove nominato, sono trasmessi entro 30 giorni dalla data della riunione al competente ufficio centrale del CIP.

Articolo 10 – I Delegati

1. Il Delegato rappresenta il Comitato Regionale del CIP presso le istituzioni provinciali e comunali, recepisce le istanze e le proposte del territorio meritevoli di progettualità specifiche ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato regionale e coordina l'attività degli eventuali collaboratori tecnico-sportivi provinciali, in virtù del mandato conferito e in costante rapporto con il Presidente regionale.

2. I requisiti per la nomina alla carica di Delegato, oltre a quelli previsti dall'articolo 2, comma 2, del presente Regolamento, sono i seguenti:

a) essere residenti nella provincia di nomina;

b) essere in possesso di specifiche competenze sportive e titoli, con particolare riferimento allo sport paralimpico.

3. Con apposita deliberazione della Giunta Nazionale sono individuate le specifiche competenze sportive ed i titoli di cui alla lettera b), del comma precedente nonché i modi e le procedure per la designazione dei Delegati sulla base delle indicazioni delle strutture periferiche provinciali delle FSP e FSNP; sono inoltre fissati criteri e principi che assicurino un minimo di organizzazione per ogni Delegato. In caso di decadenza del Presidente Regionale il Delegato manterrà l'incarico fino all'elezione del nuovo Presidente Regionale, che provvederà a nuova nomina.

4. Al Delegato sono attribuite le seguenti funzioni:

a) contribuisce alla realizzazione della politica sportiva paralimpica territoriale, in armonia con i principi e gli indirizzi del Consiglio Regionale del CIP, promuovendo ed attuando iniziative dirette al perseguimento dei fini istituzionali nel quadro degli indirizzi fissati dal Comitato Regionale, progettando servizi e/o nuove attività. In questo ambito propone la collaborazione con Enti. Collabora all'attuazione delle iniziative relative alla promozione ed allo sviluppo delle attività sportive paralimpiche, all'incremento ed alla migliore gestione del patrimonio impiantistico presente nella Provincia con riferimento all'attività sportiva paralimpica;



b) individua e propone iniziative dirette a sviluppare l'acquisizione di risorse e proventi sul territorio, nel rispetto delle direttive emanate dal CIP, e contribuisce a porle in essere secondo gli indirizzi degli Organi regionali; in questo ambito individua opportunità di accordi e sponsorizzazioni.

c) partecipa all'implementazione, monitoraggio e controllo dei programmi nazionali di promozione sportiva paralimpica;

d) rappresenta il riferimento e l'elemento di collegamento del Comitato Regionale presso le istituzioni di livello locale (Province, Comuni, scuole) per perseguire l'ottimale operatività ed il massimo supporto alle politiche dell'Ente CIP con l'obiettivo di favorire la pratica sportiva paralimpica e agevolare l'uso degli impianti da parte delle società sportive. Opera in veste di referente del Comitato Regionale all'interno di organismi misti di gestione di iniziative progettuali realizzate in concorso con altri soggetti, istituzionali e non. Cura i rapporti a livello locale con le Associazioni e le Società Sportive;

e) costituisce il riferimento a livello provinciale per la realizzazione di iniziative formative e culturali promosse dalla Scuola Regionale dello Sport paralimpico, ove istituita, e cura l'avviamento allo sport paralimpico in ossequio alle linee programmatiche del Comitato Regionale di riferimento;

f) riporta alla Giunta Regionale e relaziona periodicamente circa l'avanzamento operativo dei programmi di attività realizzati;

g) propone al Presidente il patrocinio ad eventi e manifestazioni sul territorio di competenza.

5. Per l'espletamento delle attività sopra indicate il Delegato si avvale delle strutture e delle risorse presenti presso il Comitato Regionale.

6. Il Delegato incontra almeno due volte l'anno i Delegati e Presidenti delle FSP e delle altre Entità sportive riconosciute dal CIP.

Articolo 11– Segretario Regionale

1. La Giunta Nazionale, laddove se ne ravvisi la necessità, può prevedere la nomina di un Segretario del Comitato Regionale, individuato tra i dipendenti di CONI Servizi SpA, sulla base dell'accordo di servizio di cui al d.lgs. n. 43 del 27 febbraio 2017, sentito il Presidente Regionale. Il Segretario Regionale:



- a) partecipa, senza diritto a voto, alle riunioni della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale e ne redige i relativi verbali;
- b) supporta il Presidente nell'attuazione delle linee programmatiche e dei programmi del Comitato;
- c) risponde gerarchicamente al Responsabile del competente Ufficio centrale del CIP e funzionalmente al Presidente del Comitato;
- d) è responsabile delle risorse umane di cui si avvale il Comitato e del buon funzionamento del Comitato stesso;
- e) è responsabile, insieme al Presidente Regionale ed alla Giunta Regionale, del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti e procedure emanate dal CIP che regolano il funzionamento dei Comitati Regionali;
- f) predispone, nel rispetto delle procedure ed entro le scadenze fissate dalla Giunta Nazionale del CIP, il progetto di budget annuale del Comitato e di rimodulazioni di budget in corso d'anno, che, fatti propri dal Presidente Regionale, saranno da quest'ultimo proposti per l'approvazione alla Giunta Regionale;
- g) è responsabile della gestione amministrativo-contabile del Comitato in corso d'anno, operando nei limiti delle direttive e delle procedure emanate dal CIP;
- h) predispone e cura tutti gli atti istruttori ed amministrativi, ivi comprese la predisposizione delle deliberazioni e dei contratti, inclusi gli adempimenti per la gestione dei collaboratori, finalizzati a dare esecuzione agli indirizzi e programmi del CIP ed alle decisioni degli organi e delle strutture regionali;
- i) cura la tenuta e l'archiviazione di tutti gli atti, dei documenti amministrativi e contabili del Comitato Regionale;
- j) predispone, nel rispetto delle procedure ed entro le scadenze fissate dalla Giunta Nazionale del CIP, il progetto di consuntivo del Comitato che, fatto proprio dal Presidente Regionale, sarà da quest'ultimo proposto per l'approvazione alla Giunta Regionale;
- k) è responsabile dei beni e delle strutture presenti nel Comitato.

2. L'incarico di Segretario del Comitato Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell'ambito dell'organizzazione sportiva.



Articolo 12 – Scuola Regionale dello Sport paralimpico

1. In ogni Regione o Provincia autonoma può essere istituita dalla Giunta Nazionale una Scuola Regionale dello Sport paralimpico, anche in accordo con il CONI. Le norme per la Scuola Regionale dello Sport paralimpico, laddove istituita, verranno stabilite dalla Giunta Nazionale del CIP, così come i programmi annuali delle attività.
2. Le Scuole Regionali dello Sport paralimpico sono presiedute dal Presidente del rispettivo Comitato Regionale il quale si avvale anche del vice Presidente. Il Consiglio della Scuola Regionale dello Sport è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, anche da 3 rappresentanti, uno per ciascuna categoria delle componenti elettive del Consiglio Regionale del Comitato nominati e scelti dallo stesso Presidente.
3. La Giunta Nazionale stabilisce le norme di funzionamento delle Scuole Regionali dello Sport e ne fissa le linee scientifiche, didattiche e metodologiche sulla base delle quali dovranno essere improntati gli annuali programmi di attività.
4. Le Scuole Regionali dello Sport si coordinano con la Scuola Nazionale dello Sport per la programmazione delle attività.
5. La Scuola Regionale dello Sport è incaricata della formazione sul territorio.

Articolo 13 – Referente regionale per l'impiantistica sportiva

1. Il Referente regionale per l'impiantistica sportiva ed i suoi eventuali sostituti sono nominati dalla Giunta Regionale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale. Devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali che assicurino una specifica competenza nel campo dell'impiantistica sportiva, iscritti agli albi professionali di ingegneri – architetti.
2. Al Referente sono devolute le seguenti funzioni:
 - a) Svolge attività tecnica di carattere istituzionale, su mandato della Giunta Regionale, nell'ambito degli indirizzi nel settore dell'impiantistica sportiva definiti in apposito regolamento dagli Organi centrali del CIP;
 - b) predisporre pareri, ricerche, programmi, monitoraggi e svolge attività di consulenza per l'impiantistica sportiva, da presentare alla Giunta Regionale del CIP con particolare attenzione all'accessibilità degli impianti sportivi sul territorio di riferimento e conseguente fruibilità da parte degli atleti paralimpici;



- c) svolge ogni altro adempimento e compito demandatogli dalla Giunta Regionale;
 - d) istruisce le richieste e predispone i pareri tecnici demandati al CIP dalla legge e dalle normative in materia, curando i rapporti con l'Istituto per il Credito Sportivo in linea con le direttive della Giunta Nazionale del CIP
3. Nell'espletamento del proprio incarico è soggetto ai limiti previsti dalla normativa di legge vigente in materia e dalle norme emanate dal CIP in merito all'impiantistica sportiva.

Articolo 14 - Referente Regionale per la Scuola

1. È nominato dalla Giunta Regionale, su proposta del Presidente, svolge le attività paralimpiche in ambito scolastico e, in particolare, cura rapporti con gli Istituti scolastici convenzionati con il CIP sul territorio di riferimento, in linea con le direttive della Giunta Nazionale del CIP.
2. Tiene contatti con i Responsabili territoriali del MIUR, insieme ai quali predispone ed organizza corsi di formazione per i docenti scolastici finalizzati allo sport paralimpico avvalendosi anche della Scuola Regionale dello Sport, laddove costituita.
3. Organizza manifestazioni sportive e promozionali in ambito scolastico volte a divulgare, quanto possibile, l'avviamento allo sport paralimpico per gli alunni di ogni ordine e grado.

Articolo 15 - Referente Regionale per l'Avviamento allo Sport paralimpico

1. E' nominato dalla Giunta Regionale, su proposta del Presidente, e cura l'avviamento allo sport paralimpico in ambito territoriale, dietro le direttive della Giunta Regionale e le indicazioni del competente Ufficio centrale del CIP. In particolare tiene i rapporti con le Direzioni regionali dell'INAIL, in linea con i contenuti della Convenzione Quadro CIP – INAIL.
2. Effettua attività di monitoraggio delle iniziative di avviamento allo sport realizzate sul territorio, in accordo con il Referente scolastico territoriale CIP avendo conto di riscontrare la reale situazione sia in termini qualitativi che quantitativi relativamente al numero di avviati allo sport paralimpico.



3. Tiene costanti rapporti con i Centri di Avviamento allo Sport paralimpico (CASP) e le strutture sanitarie convenzionate con il CIP, presenti sul territorio.

Articolo 16 – Revisore dei Conti

1. L'attività di controllo amministrativo-contabile presso il Comitato Regionale è esercitata dal Revisore dei Conti, nominato dalla Giunta Nazionale e scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010.

2. L'attività del Revisore dei Conti si sostanzia principalmente nella verifica circa:

a) l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari applicabili ai Comitati Territoriali;

b) il rispetto dei principi di corretta amministrazione, con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Comitato ed al suo concreto funzionamento;

c) il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Comitato;

d) la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza fra conto consuntivo d'esercizio e risultanze delle scritture contabili;

e) la corretta predisposizione, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti, procedure e circolari emanate dal CIP, del budget e delle rimodulazioni di budget;

f) il rispetto delle vigenti norme di legge in materia degli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali.

3. Il Revisore dei Conti effettua le proprie verifiche con cadenza almeno trimestrale. Le risultanze dell'attività svolta sono oggetto di apposita relazione, trasmessa anche al Collegio dei Revisori dei Conti del CIP ed ai competenti Uffici centrali del CIP.

Articolo 17 - Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario Regionale può essere nominato dalla Giunta Nazionale su proposta della Giunta Regionale.



2. Per essere proposto alla nomina quale Presidente Onorario si deve aver ricoperto la carica di Presidente di Comitato Regionale CIP per almeno due quadrienni, anche non consecutivi.

Articolo 18 – Conferenza dei Presidenti Regionali

1. A livello nazionale la Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali CIP costituisce momento di elaborazione e di raccordo politico istituzionale del Territorio. Si riunisce almeno una volta l'anno, congiuntamente, se ritenuto opportuno con i Delegati (Stati Generali del Territorio).

2. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti del Territorio componenti della Giunta Nazionale.



TITOLO III

PROCEDIMENTI ELETTORALI

Articolo 19 – Norme generali

1. Con delibera della Giunta Nazionale CIP, viene stabilito il periodo entro il quale debbono essere svolte le Assemblee elettive, il Consiglio Regionale elettivo e le procedure elettorali di dettaglio.
2. In occasione del rinnovo delle cariche in seno alle strutture territoriali del CIP per ogni quadriennio paralimpico, è costituito presso il competente Ufficio centrale del CIP, con delibera di Giunta Nazionale, l'Ufficio Elettorale Centrale quale supporto alle strutture nella esecuzione delle procedure elettorali.

Articolo 20 – Elezione dei rappresentanti delle DSP, DSAP, atleti e tecnici sportivi in Consiglio Regionale

1. I rappresentanti delle DSP/DSAP, di cui almeno 1 rappresentante delle DSP, sono eletti dall'Assemblea dei Presidenti o Delegati, facenti funzioni di Presidente, a livello regionale delle DSP/DSAP presenti sul territorio con il sistema della preferenza unica.
2. Nelle Assemblee DSP, DSAP, i Delegati nominati, facenti funzione di Presidente, possono esercitare il diritto di voto solo se nominati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
3. I due componenti in rappresentanza degli Atleti e il componente in rappresentanza dei Tecnici sono eletti rispettivamente dall'Assemblea degli Atleti e dei Tecnici Sportivi rappresentanti dei Comitati Regionali delle FSP, FSNP, DSP e delle DSAP, o espressamente designati dai Presidenti Nazionali delle FSP, FSNP, DSP, DSAP negli altri casi, con il sistema della preferenza unica. Nelle Assemblee DSP, DSAP, Atleti e Tecnici non sono ammesse deleghe di voto.
4. Le candidature dovranno essere effettuate in base ad un criterio che possa favorire l'equilibrio tra i generi, ciascun genere dovrà essere rappresentato, salvo motivata impossibilità, nella misura di almeno il 30%.



Articolo 21 – Elezione del Presidente del Comitato Regionale e dei componenti della Giunta Regionale

1. Il Consiglio Regionale elettivo è convocato dal Presidente nel periodo determinato con deliberazione della Giunta Nazionale e comunque dopo aver espletato le elezioni dei rappresentanti delle DSP, DSAP, Atleti e Tecnici sportivi in Consiglio Regionale. I Delegati nominati delle FSP e FSNP nei Consigli Regionali, facenti funzione di Presidente, possono esercitare il diritto di voto solo se nominati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Regionale elettivo.

2. Le candidature alle cariche di Presidente del Comitato Regionale e di componente della Giunta Regionale devono essere depositate, almeno 15 giorni prima delle elezioni, presso la segreteria generale del Comitato Regionale del CIP, che ne verifica la regolarità e ne assicura la più ampia pubblicità. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto, nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti totali dei membri del Consiglio regionale e, nella seconda e nella terza votazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti. Dalla quarta votazione è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

3. I tre rappresentanti delle FSP e FSNP, il rappresentante degli Atleti, il rappresentante dei Tecnici sportivi, il rappresentante delle DSP e DSAP nella Giunta Regionale sono eletti con il sistema della preferenza unica.

Articolo 22 – Rappresentanza delle Strutture Territoriali nel Consiglio Nazionale CIP

1. I tre componenti in rappresentanza dei Comitati Regionali sono eletti ciascuno dalle Assemblee dei Presidenti dei Comitati Regionali, per le aree nord, centro e sud, con il sistema della preferenza unica.

2. I tre componenti in rappresentanza dei Delegati sono eletti ciascuno dalle Assemblee dei Delegati, per le aree nord, centro e sud, con il sistema della preferenza unica.

Le aree geografiche sono così identificate:

Nord: Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Prov. Aut. Bolzano, Prov. Aut. Trento;



Centro: Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise;
Sud: Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia.

3. Per le procedure elettorali si rimanda ad apposita delibera del Consiglio Nazionale CIP.

Articolo 23 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è redatto in conformità con lo Statuto del CIP, cui si richiama per quanto non espressamente qui disciplinato.